

COMUNE DI LENOLA

DELIBERAZIONE N. 023/2019

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI LATINA N. 2285/2018.
CONFERIMENTO INCARICO AVV. MASTROBATTISTA PASQUALINO.

Regolarmente convocata per oggi dodici del mese di Marzo dell'anno duemiladiciannove, alle ore 15,00 sono presenti i seguenti componenti la Giunta Comunale:

<i>MAGNAFICO FERNANDO</i>	<i>SINDACO – PRESIDENTE</i>
<i>MARROCCO SEVERINO</i>	<i>ASSESSORE DELEGATO</i>
<i>MARROCCO EMILIA</i>	<i>ASSESSORE</i>
<i>PANNOZZO GIULIO</i>	<i>ASSESSORE</i>
<i>DE FILIPPIS ALESSANDRA</i>	<i>ASSESSORE</i>

Presente	Assente
SI	
SI	
SI	
	SI
SI	

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Pia Fiore;

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il **Sindaco Fernando Magnafico** che dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Si allontana dall'aula perché interessato all'argomento l'Assessore _____

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE in data 09.03.2010 veniva notificato al Sindaco pro tempore del Comune di Lenola un atto di citazione presso il Tribunale Ordinario di Latina, Sez. distaccata di Terracina, da parte del sig. R.M. per il risarcimento di presunti danni causati da infiltrazioni d'acqua in un locale in affitto a seguito di lavori di ristrutturazione eseguiti su immobili comunali sovrastanti.

PREMESSO CHE con deliberazione di G.M. n. 47/2010 l'Ente autorizzava la costituzione in giudizio e la chiamata in causa del terzo per resistere alle pretese avanzate dal sig. R.M. e contestualmente conferiva incarico per la difesa all'Avv. Pasqualino Mastrobattista, con studio in Fondi alla Via degli Osci, n. 13.

PREMESSO CHE con sentenza n. 2285/2018 del 19.09.2018 (R.G.N. 300145/2010) il Tribunale di Latina, in parziale accoglimento delle richieste del sig. R.M., statuiva:

- la concorrente responsabilità per la verifica dell'evento lesivo del Comune di Lenola e del terzo, ovvero la società Restaurando s.r.l., con contestuale condanna in solido al pagamento in favore del sig. R.M. della somma di € 5.000,00, oltre rivalutazione dal novembre 2008 ed interessi legali;
- la condanna del Comune di Lenola e della società Restaurando s.r.l. a rimborsare in favore del sig. R.M. le spese di giudizio;
- la condanna, in accoglimento della domanda di manleva, della società Restaurando s.r.l. a tenere indenne il Comune di Lenola delle somme corrisposte al sig. R.M..

CONSIDERATO che, nonostante le ripetute richieste (nota prot. 6156 del 31.12.2019 e prot. 808 dell'11.02.2019) avanzate dall'Avv. Mastrobattista nei confronti della società Restaurando s.r.l. per il pagamento delle somme richieste dal sig. R.M., che ammontano a complessivi € 9.388,66, il terzo non ha mai provveduto al pagamento del dovuto, nonostante l'accoglimento nella sentenza n. 2285/2018 della domanda di manleva.

CONSIDERATO, altresì, che non risultano condivisibili, sotto il profilo probatorio e giuridico, le considerazioni espresse dal Tribunale di Latina nella sentenza n. 2285/2018 in ordine ad una presunta responsabilità del Comune nella causazione del danno occorso al sig. R.M. e che, quindi, risulta opportuno proporre appello avverso la suddetta sentenza al fine di tutelare gli interessi dell'Ente.

PRESO ATTO che il procedimento di cui trattasi, tenuto conto delle problematiche di ordine giuridico-tecnico, richiede un'assistenza legale specialistica al fine di tutelare l'azione amministrativa e che non sussiste nell'organico dell'Ente un ufficio dell'avvocatura.

RILEVATO che l'art. 17 del D.Lgs. n. 50/2016 statuisce che sono esclusi dall'ambito di applicazione oggettiva del Codice dei Contratti Pubblici i servizi legali elencati alla lettera d) del medesimo articolo, tra i quali rientrano gli incarichi di patrocinio legale conferiti in relazione ad una specifica e già esistente lite (art. 17, comma 1, lett. d), n. 1).

RILEVATO che ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016, applicabile anche ai contratti esclusi, l'affidamento dei relativi contratti pubblici avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

ATTESO che si ritiene ammesso, ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia di € 40.000,00.

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 2017 del 3 agosto 2018 che ha ritenuto che l'incarico di patrocinio legale, conferito ad hoc, costituisce un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione ed è pertanto sottoposto al regime di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) del Codice dei Contratti Pubblici (contratti esclusi).

VISTE le Linee Guida ANAC n. 12/2018, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, secondo cui l'affidamento diretto a un professionista determinato

di uno o più servizi legali è possibile, nel rispetto dei principi recati dall'art. 4 del Codice dei contratti pubblici, solo in presenza di specifiche ragioni logico motivazionali ed, in particolare, che l'affidamento diretto risponde ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico nei casi di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarità con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento.

RILEVATO che, nelle more di adeguamento del sistema di conferimento di incarico legale da parte dell'Ente alle indicazioni fornite dall'ANAC nelle predette Linee Guida, risulta comunque necessario procedere a tutelare gli interessi del Comune, anche in considerazione dell'urgenza di provvedere, essendo il termine ultimo utile per la presentazione dell'impugnazione fissato per il giorno 19.03.2019.

RILEVATO, altresì, che l'Avv. Mastrobattista Pasqualino si rende disponibile a proporre appello dinnanzi alla Corte di Appello di Roma avverso la sentenza n. 2285/2018 del Tribunale di Latina.

CONSIDERATO che l'Avv. Mastrobattista Pasqualino ha patrocinato il precedente grado di giudizio, maturando così un'approfondita conoscenza della materia oggetto del procedimento giudiziario di cui trattasi e che, pertanto, risulta necessario garantire una consequenzialità tra incarichi e, soprattutto, coerenza e unicità nella linea difensiva.

VISTA la nota prot. 1545 dell'11.03.2019 con la quale l'Avv. Mastrobattista comunicava che i compensi spettanti per il patrocinio in favore del Comune di Lenola davanti alla Corte di Appello di Roma ammontano complessivamente ad € 2.500 + Cassa Forense (4%), oltre ad € 355,50 quale Contributo Unificato ed € 27,00 per anticipazioni forfettarie. Per un totale di € 2.982,50.

DATO ATTO che i compensi indicati nella nota prot. 1545 dell'11.03.2019 risultano coerenti con quelli previsti dal D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. ed, anzi, inferiori rispetto ai minimi fissati dal suddetto decreto per le controversie dinnanzi alla Corte d'Appello di valore da € 5.201,00 a € 26.000.

RITENUTO, pertanto, di procedere al conferimento dell'incarico legale per la rappresentanza del Comune di Lenola allo stesso legale cui è stato conferito l'incarico nel precedente grado di giudizio, al fine di ottenere l'accoglimento delle ragioni dell'Ente e la riforma della sentenza n. 2285/2018 del Tribunale di Latina.

RITENUTI, altresì, congrui gli importi richiesti, anche in considerazione dell'urgenza di procedere alla proposizione dell'appello.

DATO ATTO che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 e 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000, è esercitato con la sottoscrizione del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000.

VISTO lo Statuto Comunale.

DELIBERA

- DI AUTORIZZARE il Sindaco a proporre appello innanzi alla Corte di Appello di Roma al fine di ottenere l'accoglimento delle ragioni del Comune di Lenola e la riforma della sentenza n. 2285/2018 del 19.09.2018 emessa dal Tribunale di Latina;
- DI CONFERIRE, per i motivi di cui in premessa, l'incarico di difesa e rappresentanza processuale del Comune di Lenola all'Avv. Pasqualino Mastrobattista, con studio in Fondi alla Via degli Olsci, 19;
- DI DEMANDARE al Responsabile del servizio l'adozione degli atti consequenziali e conseguenti;
- DI DICHIARARE, con separata votazione, espressa in forma palese, l'immediata eseguibilità dell'atto ex art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000, stante l'urgenza di proporre impugnazione dinnanzi alla Corte d'Appello di Roma nei brevi termini procedurali.

Letto e approvato

IL SINDACO

F.to FERNANDO MAGNAFICO

IL SEGRETARIO COMUNALE



F.to Dott.ssa MARIA PIA FIORE

Per copia conforme ad uso amministrativo

Lì, 12 /03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA MARIA PIA FIORE



Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio n. 216 del Comune il 10 MAR 2019 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 10 MAR 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA MARIA PIA FIORE

Esecutiva ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

Lì, 12/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.sa MARIA PIA FIORE

Si esprime parere di regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000: FAVOREVOLE

Lì, 11/03/2019

IL RESPONSABILE

F.to Dott.ssa SARA CUOMO

Si esprime parere di regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. 267/2000: Favorevole

Lì, 12/03/2019

**LA RESPONSABILE DEI
SERVIZI FINANZIARI**

F.to ASSUNTA ROSATO

Si esprime parere di conformità ex art. 97 D.Lgs. 267/2000

Lì,

IL RESPONSABILE